

STATUTO

**DOG HOUSE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE ETS IN
BREVE DOG HOUSE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - I. S. ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA ALEARDI 10

Numero REA: TR - 113129

Codice fiscale: 01641200553

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" alla raccolta n. 48764</u>	
	STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	TITOLO I	
	Art. 1 - Denominazione Sede	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1	
	lett. B e segg. della legge 8/11/91 n. 381, dei decre-	
	ti legislativi nn. 112 e 117 del 3/7/2017, la società	
	cooperativa sociale denominata "DOG HOUSE Società Coo-	
	perativa Sociale - Impresa Sociale ETS" in sigla "DOG	
	HOUSE Società Cooperativa Sociale I.S. ETS", con sede	
	nel Comune di Terni.	
	La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del	
	detto Comune con semplice decisione dell'Organo Ammi-	
	nistrativo che è abilitato alle dichiarazioni conse-	
	guenti all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie, rappresentanze sia in Italia che al-	
	l'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quan-	
	to non espressamente previsto nel presente statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi statali o	
	regionali sulle cooperative sociali, nonché le dispo-	
	sizioni in materia di società a responsabilità limita-	

	ta in quanto compatibili con la disciplina cooperati-	
	vistica.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società cooperativa decorre dalla sua	
	legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità della promozione umana e del-	
	l'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,	
	con particolare riferimento ai soggetti socialmente	
	svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle at-	
	tività previste nel successivo articolo 4 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L.	
	381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	La cooperativa si propone di migliorare, attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industria-	
	li, commerciali, di erogazione e gestione di servizi	
	anche socio assistenziali ed educativi, le condizioni	

	economiche, sociali, formative dei soci, procurando	
	loro un'occupazione lavorativa attraverso la gestione	
	in forma di impresa, al fine di dare risposta ai biso-	
	gni ed alle esigenze delle persone.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, profes-	
	sionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci. Oggetto della cooperativa sono le	
	attività da svolgersi avvalendosi principalmente delle	
	attività dei soci cooperatori e delle persone conside-	
	rate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge	
	08/11/1991 n. 381.	
	Su deliberazione dell'Organo Amministrativo la coope-	
	rativa potrà aderire alle associazioni Nazionali di	
	categoria, nonché ad altri organismi economici o sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutua-	
	listiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile	
	2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	

	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento approvato ai sensi della legge del 3 aprì-	
	le 2001, n. 142.	
	Art. 4 - Oggetto	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la so-	
	cietà ha per oggetto, sia in proprio sia conto terzi,	
	le seguenti attività:	
	- gestione di canili pubblici o privati ed attività i-	
	nerenti la cura degli animali, servizi veterinari,	
	servizi di tolettatura; dog-sitter;	
	- attività nel settore dell'agricoltura, coltivazioni	
	ortofrutticole, florovivaistiche, del giardinaggio e	
	dell'allevamento di animali domestici e non, nonché il	
	commercio, anche previa confezione e trasformazione,	
	dei prodotti ottenuti dalle suddette attività; gestio-	
	ne di maneggi; l'equitazione e la custodia di animali	
	domestici;	
	- servizi domestici svolti a domicilio;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario,	

	affissioni;	
	- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, cara-	
	van, camper ed autorimesse;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	
	- organizzare e gestire attività di supporto, assi-	
	stenziali anche di cura, accompagnamento, vigilanza,	
	educative formative e ricreative a carattere domici-	
	liare o simile, in strutture o centri residenziali o	
	semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori,	
	di anziani, di infermi o disabili, di portatori di	
	handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche,	
	psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o	
	di emarginazione, ivi compresi servizi di accompagna-	
	mento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di	
	qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferro-	
	viarie, aeroporti e porti; ed in generale ad ogni fa-	
	scia di disagio sociale, sia in forma privata che con	
	enti pubblici;	
	- servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e	
	simili svolti a favore di anziani e disabili, presso	
	il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pub-	
	blici o da organizzazioni private, operanti a livello	
	nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello	
	locale, nonché da specialisti che forniscono servizi	
	di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili;	

	- organizzazione di incontri e feste ed in genere di	
	attività aggregative anche in esercizi pubblici; orga-	
	nizzazione di attività musicali e teatrali;	
	- gestione di servizi sportivi, ricreativi, culturali,	
	didattici e di animazione ivi compresa la realizzazio-	
	ne di supporti di qualsiasi genere rivolti alla comu-	
	nità in generale;	
	- attività di turismo con finalità di integrazione so-	
	ciale;	
	- creazione di prodotti e manufatti artistici ed arti-	
	gianali;	
	- servizi di accettazione, ritiro, raccolta, stoccag-	
	gio, allestimento, smistamento e distribuzione tra-	
	sporto e recapito di documenti, posta (lettere, pacchi	
	e pacchetti);	
	- organizzazione e gestione del servizio di reception,	
	di call center, biglietteria, sorveglianza, assistenza	
	al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e	
	pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e	
	privati;	
	- lavori di pulizia generici e speciali, per mostre,	
	negozi, uffici, residenze comunitarie ed in genere a-	
	ree di locali pubblici e privati, compresi piazzali e	
	reparti industriali, nonché servizi di disinfezzazio-	
	ne, derattizzazione, spurgo fogne e raccolte di rifiu-	

	ti ed ogni altro servizio simile affine o collaterali;	
	- realizzazione e manutenzione di spazi verdi, compre-	
	se attività agricole, attività di potatura, seminatu-	
	ra, giardinaggio ed attività complementari, ivi com-	
	preso l'utilizzo dei prodotti e sottoprodotti; la ge-	
	stione e la coltura di vivai, serre, coltivazioni ed	
	attività di allevamento; l'esecuzione di opere atti-	
	nenti gli spazi verdi, quali recinzioni, rifacimenti	
	di manti erbosi, impianti di irrigazione, terrazzatu-	
	ra, ecc.;	
	- attività di sgombero di cantine, solai e garage;	
	prestazione di servizi di facchinaggio; il servizio di	
	traslochi recupero e vendita di oggetti usati e di an-	
	tiquariato; raccolta, sgombero, riciclaggio di rifiuti	
	e servizi di riqualificazione ambientale;	
	- istituzione centri di raccolta, anche differenziata;	
	- tutte le pratiche postali e di altro genere per con-	
	to terzi (con esclusione di quelle che prevedono l'uso	
	di conti correnti e altri accessi sensibili per l'u-	
	tente);	
	- servizio di "pony express" e di consegna a domicilio	
	di generi vari;	
	- attività di imbiancatura, verniciatura, di manuten-	
	zione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione	
	di immobili di ogni tipo.	

	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la coopera-	
	tiva potrà anche e tra l'altro:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni in altre im-	
	prese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la	
	qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni,	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato;	
	b. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci istituendo una sezione di attività, discipli-	
	nata da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, li-	
	mitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale in confor-	
	mità alle vigenti disposizioni di legge in materia e	
	in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1,	
	commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive	
	modificazioni e integrazioni;	
	d. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	

	dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali,	
	oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Mini-	
	steri, da altri organismi pubblici, statali, parasta-	
	tali o da privati;	
	e. stipulare contratti, convenzioni, assumere la con-	
	cessione in appalto di lavori o servizi in Italia e	
	all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche	
	amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di	
	ogni genere;	
	f. assumere partecipazioni in altre cooperative socia-	
	li, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui po-	
	tranno essere concessi anche finanziamenti al fine	
	dello sviluppo della loro attività;	
	g. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sen-	
	si dell'articolo 2545-septies del codice civile;	
	h. emettere gli strumenti finanziari previsti dal Ti-	
	tolo IV del presente statuto.	
	i. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di	
	debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e	
	di ogni altra disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere in-	
	feriore né superiore a quello stabilito dalla legge.	

11 di 46

	persone svantaggiate e soci volontari.	
	In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuita-	
	mente la propria attività nella cooperativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si	
	applicano le disposizioni delle leggi in materia di	
	lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni so-	
	ciali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione de-	
	gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professiona-	
	li. Possono ammettersi soci volontari solo nella misu-	
	ra massima della metà del numero dei soci; ad essi può	
	essere corrisposto solo il rimborso delle spese effe-	
	tivamente sostenute e documentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare	
	attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e mutualistici, come dispo-	
	sto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposi-	
	to regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 del-	

	la legge del 3 aprile 2001, n. 142.	
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono	
	destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tec-	
	nologico previsto dall'articolo 4 del presente statu-	
	to. A ciascuno dei soci sovventori spetta un solo voto	
	a testa.	
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause	
	oggettive o soggettive non sono in grado, senza ade-	
	guato intervento, di integrarsi positivamente nell'am-	
	biente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicolo-	
	gico, familiare, culturale, professionale ed economico	
	(soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 - come inte-	
	grato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e inte-	
	grazioni).	
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente	
	al momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione.	
	Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza e data di nascita;	

	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifi-	
	che competenze possedute e l'intendimento di instaura-	
	re un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'arti-	
	colo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con l'appo-	
	sito regolamento, dei quali dichiara di aver preso vi-	
	sione;	
	3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara	
	di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, de-	
	libera entro sessanta giorni sulla domanda e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della do-	
	manda di ammissione - anche di quella relativa a soci	
	appartenenti alla categoria speciale di cui al succes-	
	sivo articolo 8 del presente statuto - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519,	

	comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'ob-	
	bligo per la cooperativa di applicare le disposizioni	
	in materia di società per azioni, gli amministratori	
	devono convocare l'assemblea per la modificazione del-	
	lo statuto. In tal caso, la delibera di ammissione de-	
	ve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci dopo che il	
	nuovo socio abbia effettuato il versamento del capita-	
	le secondo le modalità e nei termini definiti dalla	
	delibera stessa. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione, gli amministratori devono motivare e comu-	
	nicare entro sessanta giorni la relativa delibera	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chie-	
	dere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima convocazione. Nel	
	caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quan-	
	to stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-	
	mersi entro trenta giorni dalla stessa. L'organo ammi-	
	nistrativo illustra nella relazione di bilancio le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate intera-	

	mente all'atto di ammissione.	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo delibera-	
	to dall'assemblea;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	3. a mettere a disposizione le loro capacità profes-	
	sionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instau-	
	rato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci che non partecipano alla amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-	
	che tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 8 - soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci coo-	
	peratori in una categoria speciale in ragione dell'in-	
	teresse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	

	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professiona-	
	le in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa. L'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali,	
	nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strate-	
	gie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regola-	
	mento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si arti-	
	colano le fasi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione, in misura comunque non su-	
	periore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista	
	per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere ero-	
	gato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai co-	

	sti di formazione professionale o di inserimento nel-	
	l'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta co-	
	munque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di au-	
	mento del capitale sociale. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-	
	semblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee convocate per l'approvazione	
	del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 11 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od in-	
	serimento, il socio speciale è ammesso a godere i di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori a con-	
	dizione che, come previsto dal regolamento e dalla de-	
	libera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	

	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	
	la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo quanto previsto dall'ar-	
	ticolo 6 del presente statuto. In caso di mancato ri-	
	spetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo	
	può deliberare l'esclusione del socio speciale nei	
	termini e con le modalità previsti dal successivo ar-	
	ticolo 11.	
	Articolo 9 - perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	La perdita della qualità di socio comporta lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale e la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Articolo 10 - recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	

	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia sta-	
	to risolto per giustificato motivo oggettivo;	
	4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello su-	
	bordinato, sia stato risolto con comunicazione da par-	
	te della cooperativa;	
	5. in presenza di inadempimento di non scarsa impor-	
	tanza da parte della cooperativa;	
	6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di	
	tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del pre-	
	sente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui al successivo articolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva di-	
	versa e motivata delibera del consiglio di amministra-	
	zione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo.	
	Articolo 11 - esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti pre-	
	visti per la partecipazione alla società;	
	2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incom-	
	patibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale;	
	7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal pre-	
	sente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli organi sociali o dal rappor-	
	to mutualistico con inadempimenti che non consentano	
	la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o	
	che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;	
	8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato abbia subito un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifi-	
	cato motivo soggettivo;	
	9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla co-	
	operativa, o intraprenda iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico o dell'oggetto sociale;	
	11. che, senza giustificato motivo, si renda moroso	
	nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tito-	
	lo verso la cooperativa;	
	12. che venga condannato con sentenza penale irrevoca-	
	bile per reati che importino l'interdizione anche tem-	
	poranea dai pubblici uffici, nonchè per reati che per	
	le modalità di esecuzione e la gravità non consentano	
	la prosecuzione del rapporto;	
	13. che non rispetti gli orari di lavoro nel servizio	
	assegnato;	

	14. che durante il proprio lavoro commetta maltratta-	
	menti nei confronti delle persone, oltraggi gravi o	
	pervenga a vie di fatto nei confronti di colleghi o	
	altre persone in genere;	
	15. che abbia una condotta morale e civile tale da	
	renderlo immeritevole di appartenere alla Cooperativa;	
	16. che in qualunque modo possa arrecare danni gravi	
	anche morali alla Cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti;	
	pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente ar-	
	ticolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione l'ul-	
	teriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si	
	risolverà di diritto a far data dalla comunicazione	
	del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 34 del presen-	
	te statuto.	
	Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed e-	
	sclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo ammini-	
	strativo, alla deliberazione di recesso o di esclusio-	
	ne del socio lavoratore consegue la risoluzione del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del	

	precedente articolo 5.	
	Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed e-	
	sclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la coo-	
	perativa in merito a provvedimenti adottati dall'orga-	
	no amministrativo su tali materie saranno demandate	
	alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34 del	
	presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno pro-	
	muovere la procedura arbitrale con atto comunicato a	
	mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di deca-	
	denza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comu-	
	nicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versa-	
	to ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	articoli 22 e 23 del presente statuto. La liquidazione	
	- eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	

	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove ver-	
	sato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del co-	
	dice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capi-	
	tale assegnata al socio ai sensi del successivo arti-	
	colo 22 del presente statuto, può essere corrisposta	
	in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 15 - morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità del successivo	
	articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Articolo 16 - prescrizione dei diritti	

	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio dece-	
	duto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro	
	spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei	
	soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavora-	
	tori è determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rap-	
	porto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rap-	
	porto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimen-	
	to ai minimi della contrattazione collettiva naziona-	
	le, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità	
	del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento comples-	
	sivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quan-	
	tità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di	
	contratti o accordi collettivi specifici, con importi	
	non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	

	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori	
	si applica il rapporto concernente le differenze re-	
	tributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del	
	d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi a-	
	ziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel ri-	
	spetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa dei soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti	
	gli effetti.	

Articolo 18 - Piano di crisi aziendale

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci lavoratori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 19 - strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies delle disposizioni di attuazione.

	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le mo-	
	dalità di pagamento degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministra-	
	tivo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	debito di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli	
	articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 20 - patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capi-	
	tale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rap-	
	presentati da quote, ciascuna non inferiore ad Euro 50	
	(cinquanta) e non superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti;	

	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di	
	cui al precedente articolo 5, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero), destinati al potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 4 del presente statuto;	
	3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	5. dalla riserva legale;	
	6. dalla riserva straordinaria;	
	7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coo-	
	perativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci co-	
	operatori durante la vita della cooperativa, né al-	
	l'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 21 - caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con let-	

	tera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo la cessione può essere effet-	
	tuata solo per l'intera quota detenuta.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve esse-	
	re comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	previsti dall'articolo 5 del presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare la relativa delibera e comu-	
	nicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 34 del presente statuto.	
	Articolo 22 - ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-	
	zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	

	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio:	
	1. erogazione diretta;	
	2. mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	Articolo 23 - esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni, qualora ricorrano le condi-	
	zioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ri-	
	partizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e del-	
	le modalità previste dal precedente articolo 22 del	
	presente statuto e, successivamente sulla distribuzio-	

	ne degli utili annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto 7 dell'articolo 20 del presente statuto.	
	E' comunque in ogni caso vietato:	
	1. distribuire i dividendi;	
	2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;	
	3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	

	Articolo 24 - Organi sociali	
	Sono organi della società cooperativa:	
	1. l'Assemblea dei Soci;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. l'Organo di Controllo e il Revisore, se nominati;	
	Sezione I - assemblea	
	Articolo 25 - convocazione	
	L'Organo Amministrativo convoca la assemblea mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima ed eventualmente della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata, e-mail,	
	pec, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a ga-	
	rantire la prova del ricevimento da parte di ciascun	
	socio avente diritto di voto e del rappresentante co-	
	mune di ciascuna categoria di strumenti finanziari	
	privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma dell'adunanza.	
	L'Organo Amministrativo può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo	
	comma, usare qualunque altra forma di pubblicità di-	
	retta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di con-	
	vocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni	

	dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione	
	delle materie da trattare, da un singolo amministrato-	
	re, dall'organo di controllo o da tanti soci, che e-	
	sprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci	
	lavoratori ed ai soci sovventori; qualora l'Organo Am-	
	ministrativo non vi provveda, la convocazione è effe-	
	tuata dall'organo di controllo, se nominato.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta al-	
	l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto al	
	precedente articolo 23 per l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 26 - Assemblea	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. approvare il bilancio consuntivo compresa la rela-	
	zione del Consiglio di Amministrazione, nonchè appro-	
	vare l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale	
	programma di sviluppo aziendale e verificare periodi-	
	camente l'attuazione;	
	2. approvare il bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche sociali del d.lgs 112/2017	
	perdite;	
	3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione	
	proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6	

	del presente statuto;	
	5. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	6. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno	
	ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;	
	7. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	8. fissare la retribuzione dell'Organo di Controllo,	
	se nominato;	
	9. approvare i regolamenti formulati dall'Organo Ammi-	
	nistrativo;	
	10. stabilire il limite massimo degli impegni passivi	
	che l'Organo Amministrativo è autorizzato a contrarre	
	per conto della cooperativa;	
	11. deliberare sulla compravendita di immobili e co-	
	stituzione e/o trasferimento di diritti reali;	
	12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti	
	alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con re-	
	golare ordine del giorno dall'Organo Amministrativo o	
	dall'Organo di Controllo, se previsto per legge oppure	
	in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un	
	quinto dei soci. L'assemblea delibera inoltre sulle	
	modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni al-	
	tra materia espressamente attribuita dalla legge alla	
	sua competenza, ad eccezione della istituzione o della	

	soppressione di unità locali, espressamente riservate	
	dal presente statuto alla competenza dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Articolo 27 - quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personal-	
	mente o per delega almeno la metà dei voti spettanti	
	ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi	
	per corrispondenza non si computano ai fini della re-	
	golare costituzione dell'assemblea. Per la validità	
	delle deliberazioni della assemblea sia in prima che	
	in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea sia in prima sia in seconda con-	
	vocazione, delibererà validamente con il voto favore-	
	vole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati.	
	Articolo 28 - intervento - voto - rappresentanza	
	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da	

	almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica quanto stabilito al-	
	l'articolo 5 del presente statuto e per i soci specia-	
	li si applica l'articolo 8 del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non pos-	
	sono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio può essere conferita una sola delega.	
	Articolo 29 - presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presi-	
	dente, se nominato, o da persona designata dall'assem-	
	blea stessa con il voto della maggioranza dei presen-	
	ti. L'assemblea designa altresì il segretario e due	
	scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea devono ri-	
	sultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal	
	segretario e dai due scrutatori. Nei casi di legge	
	fungerà da segretario un Notaio. Le deliberazioni pre-	
	se in conformità alla legge ed al presente statuto so-	
	no vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	Sezione II - organo amministrativo	
	Articolo 30 - nomina, composizione, durata e poteri	
	La società, ai sensi dell'art. 2542, secondo comma,	

	cod.civ., deve essere amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un minimo di tre ad un	
	massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti dell'organo amministra-	
	tivo devono essere soci, durano in carica per tre e-	
	sercizi sociali, scadono quindi alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rie-	
	leggibili, possono essere cooptati e sono tenuti al	
	divieto di concorrenza, salva espressa autorizzazione	
	dei soci.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed e-	
	ventualmente il Vice Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i	
	casi in cui delibera in forma collegiale, possono es-	
	sere adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto. La pro-	
	cedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun ammini-	
	stratore il diritto di partecipare alla decisione e	
	sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata in-	
	formazione. La decisione è adottata mediante approva-	
	zione per iscritto di unico documento ovvero di più	

	documenti che contengano il medesimo testo di decisio-	
	ne da parte della maggioranza degli amministratori. Il	
	procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel te-	
	sto della decisione. Le decisioni degli amministratori	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero	
	quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La	
	convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a	
	tutti gli amministratori, sindaco, se nominato, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione	
	formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in	
	carica e l'organo di controllo, se nominato. Per la	
	validità delle delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione è necessaria la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei membri in carica; le deliberazioni sono pre-	
	se a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle	

	deliberazioni della seduta si redige un verbale, fir-	
	mato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordi-	
	naria della società, escluse le sole operazioni tassa-	
	tivamente riservate dalla legge o dallo statuto ai so-	
	ci. In sede di nomina possono essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori. L'organo amministrati-	
	vo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno	
	o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecu-	
	tivo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega. Non possono comunque essere	
	delegate le attribuzioni di cui al comma 5 dell'art.	
	2475 del codice civile.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procu-	
	ratori per il compimento di determinati atti o catego-	
	rie di atti, determinandone i poteri.	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente	

	del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente,	
	se nominato, in caso di assenza o impedimento del Pre-	
	sidente, senza limitazioni, nonché agli amministratori	
	delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe confe-	
	rite.	
	Sezione III - organo di controllo e revisione legale	
	dei conti	
	Articolo 31 - nomina	
	Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nomi-	
	nare un organo di controllo o un revisore.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro ef-	
	fettivo o da un collegio, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale per le società per azioni. L'organo di con-	
	trollo o il revisore devono possedere i requisiti ed	
	hanno le competenze ed i poteri previsti dalle dispo-	
	sizioni sul collegio sindacale previste per le società	
	per azioni.	
	La revisione legale dei conti della società viene e-	
	sercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili	

	disposizioni di legge, da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito re-	
	gistro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito	
	dalla legge.	
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di teleco-	
	municazione, nel rispetto di quanto previsto per le	
	riunioni del consiglio di amministrazione.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 32 - scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause	
	di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia	
	mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazio-	
	ne presso l'ufficio del registro delle imprese. Veri-	
	ficata la ricorrenza di una causa di scioglimento del-	
	la cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal-	
	l'ultimo comma dell'articolo 27 del presente statuto	
	disporrà in merito a:	
	1. il numero dei liquidatori e le regole di funziona-	
	mento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della società;	

	3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui-	
	dazione.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di	
	compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del-	
	la società, conforme alle norme di legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione	
	della causa di scioglimento, con delibera dell'assem-	
	blea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo	
	comma dell'articolo 27 del presente statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Articolo 33 - devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'ob-	
	bligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati;	
	2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperato-	
	ri, eventualmente rivalutate.	
	Articolo 34 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad ogget-	

	to diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come	
	da Decreto Legislativo n. 5/2003.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda	
	nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla	
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo, in cui ha sede la cooperativa.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni	
	dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secon-	
	do diritto.	
	L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della co-	
	operativa. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente	
	che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vin-	
	coleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a	
	carico della parte soccombente, salvo diversa decisio-	
	ne dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugna-	
	zioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi	
	sociali.	

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artico-	
	lo 34, 2 comma.	
	Articolo 35 - Disposizioni finali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, il consiglio di am-	
	ministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione del-	
	l'assemblea dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto e nei regolamenti attuativi, si applica-	
	no le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata e di im-	
	prese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto com-	
	patibili con la disciplina cooperativistica.	
	F.to Mostarda Giampaolo	
	F.to Pietro Contessa	
	F.to La Chiusa Pietro	
	F.to Fulvio Sbrolli Notaio (L.S.)	